

Deliberazione della Giunta Regionale 18 settembre 2017, n. 13-5623

**L. 119/2013 e LR 4/2106. Approvazione criteri per il finanziamento di nuove Case Rifugio per l'accoglienza di donne, sole e con figli, vittime di violenza e per l' incremento dei posti letto delle case rifugio già autorizzate al funzionamento ed iscritte all'albo regionale di cui all'art. 4 della LR 4/2016 nonché secondo i requisiti di cui al DPGR n. 10/R del 2016. Spesa di euro 335.352,52 (capitoli vari).**

A relazione dell'Assessore Cerutti:

Visti:

la Legge 27 giugno 2013 n.77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011”;

la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, che individua, tra gli obiettivi di cui all’art. 5, comma 2, “d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza”;

l’Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio;

la Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8, “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l’istituzione dei bilanci di genere”, che all’articolo 2, comma h) recita: “promuovere e sostenere azioni volte a prevenire la violenza fondata sul genere e la tratta delle donne, anche attivando piani e programmi per la tutela delle vittime”;

la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4, ”Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”;

il Regolamento attuativo dell’art. 25 della suddetta legge di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)”.

Richiamato che:

con DPCM 25 novembre 2016 sono stati approvati i criteri per l’assegnazione alle Regioni dei fondi per il sostegno ai centri Antiviolenza ed alle case rifugio pubblici e privati esistenti in ogni Regione, per la creazione di nuovi Centri, di nuove Case Rifugio e di ulteriori soluzioni per l’accoglienza delle donne vittime di violenza (posti per l’emergenza e per l’accoglienza di II° livello), nonché per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sulla base della programmazione regionale;

dato atto che, al fine di accedere ai fondi di cui al DPCM sopra richiamato, la Direzione Coesione Sociale ha presentato, con nota prot. n.15347/A1509A del 7.4.2017, una scheda programmatica recante le indicazioni di utilizzo dei fondi di cui trattasi, previa concertazione con il tavolo dei Centri Antiviolenza e delle case rifugio e con tutti gli attori territoriali impegnati nel settore degli interventi a favore delle donne vittime di violenza;

dato atto che il DPO ha approvato la predetta scheda, procedendo con l'erogazione dei fondi spettanti alla Regione Piemonte, come da comunicazione d'incasso del 5 giugno 2017;

verificato che, ai sensi delle previsioni del DPCM 25.11.2016 e della suddetta scheda programmatica, l'ammontare complessivo assegnato al Piemonte, pari ad €1.147.059,79, di cui:

- €302.861,00 destinati al sostegno e potenziamento delle attività dei Centri Antiviolenza;
- € 100.000 destinati al sostegno delle attività degli sportelli e dei punti di ascolto collegati ai medesimi Centri;
- €314.686,98 destinati al sostegno delle Case Rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale;
- €107.378,00 destinati alla creazione di nuovi Centri Antiviolenza;
- €80.000,00 destinati alla creazione di posti per l'accoglienza in emergenza (protezione I° livello);
- €121.067,00 destinati alla creazione di soluzioni per l'accoglienza (protezione II° livello);
- €121.066,81 destinati alla creazione di nuove Case Rifugio;

vista la DGR n. 7-5337 del 17/07/2017 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne";

ritenuto di sostenere la realizzazione di nuove case rifugio e l'incremento di posti letto delle case rifugio già autorizzate al funzionamento ed iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 8 della LR 4/2016, fino al concorso del numero massimo di posti consentiti dalla normativa vigente, destinando la somma complessiva di Euro 335.352,52 così articolata:

- €121.066,81 di fondi statali di cui al DPCM 25.11.2016 sopra citato,
- € 214.285,71 di risorse regionali destinate all'erogazione di finanziamenti in conto capitale, (bilancio regionale, annualità 2017 e 2018);

dato atto che tutti i fondi saranno erogati sotto forma di contributi, nelle modalità specificate all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in conformità con quanto disposto dal Regolamento attuativo approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 novembre 2016 n. 10/R;

ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla definizione dei criteri per l'assegnazione delle risorse destinate alla creazione di nuove case rifugio e/o al sostegno alle spese di avvio delle stesse, con l'obiettivo di sostenere la diffusione di tali strutture.

Richiamato che, come stabilito dagli articoli 2 e 7 del regolamento di cui al DPGR n. 10/R del 2016, le richieste di finanziamento per la realizzazione delle nuove case rifugio potranno essere proposte dai seguenti soggetti:

- a) comuni o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);
- b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime di violenza;
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Richiamato altresì il comma 1, lettera b) dell'art. 2 del DPGR n. 10/R del 2016 secondo il quale le organizzazioni devono possedere i seguenti requisiti:

“a) essere iscritte negli appositi albi registri regionali del volontariato, della promozione sociale e della cooperazione sociale o iscritte al registro delle onlus presso l’Agenzia delle entrate

b) avere tra i propri scopi statutari e contenuto esclusivo o prioritario della propria attività nel sostegno ed aiuto alle donne vittime di violenza e di lotta contro la violenza sulle donne;

c) avere maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne e che siano dotate di personale specificatamente formato sulla violenza di genere;

d) gestire centri antiviolenza, sportelli antiviolenza o case rifugio autorizzate ai sensi della normativa vigente, anche a titolarità pubblica, sulla base di appositi accordi sottoscritti con gli enti pubblici titolari dei servizi; in alternativa, aver sottoscritto protocolli di collaborazione in base alla normativa vigente con gli enti e servizi pubblici titolari di centri antiviolenza, per la realizzazione in forma coordinata di interventi a favore delle donne vittime di violenza sul territorio di riferimento”;

dato atto che alla spesa complessiva di €335.352,52, derivante dall’attuazione del presente provvedimento, si fa fronte come segue:

- per una quota di €214.285,71 con gli stanziamenti di cui ai capitoli destinati all’attuazione della LR 4/2016, come di seguito specificato:

- cap. 224228: €50.000 esercizio finanziario 2017 ed €21.428,57 esercizio finanziario 2018;

- cap. 294144: €50.000 esercizio finanziario 2017 ed €21.428,57 esercizio finanziario 2018;

- cap. 262613: €50.000 esercizio finanziario 2017 ed €21.428,57 esercizio finanziario 2018;

- per una quota pari ad €121.066,81, relativa al finanziamento delle spese correnti, a valere sul Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L.119/2013 ed in base al DPCM 25.11.2016, di cui si disporrà con apposito provvedimento l’accertamento della relativa entrata e conseguente impegno di spesa sui capitoli 153104, 177761 e 186533, secondo la seguente suddivisione:

- cap. 153104: €28.248,97 esercizio finanziario 2017 ed €12.106,70 esercizio finanziario 2018;

- cap. 177761: €28.248,78 esercizio finanziario 2017 ed €12.106,70 esercizio finanziario 2018;

- cap. 186533: €28.248,96 esercizio finanziario 2017 ed €12.106,70 esercizio finanziario 2018.

Ritenuto di stabilire che:

- in applicazione di quanto previsto all’art. 7 comma 2 del DPGR n.10/R del 2016, la quota complessiva di €214.285,71 destinata al finanziamento degli interventi in conto capitale, sarà ripartita in quota uguale tra gli otto ambiti provinciali; mentre in applicazione del comma 1 la somma di €121.066,81 sarà ripartita, in via preventiva, con apposita determinazione dirigenziale, tra gli ambiti territoriali provinciali e metropolitano, sulla base dei seguenti criteri:

a) 50 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun ambito;

b) 50 per cento da suddividere in base alla popolazione femminile residente, in età oltre 14 anni (fonte dati: BDDE Regione Piemonte, ultimo aggiornamento disponibile).

- qualora per uno o più tra gli otto ambiti territoriali provinciali e metropolitano non vi siano le condizioni per l'assegnazione dell'intero importo previsto, in presenza di progetti non finanziabili o non presentati, le risorse non assegnate vengano ridistribuite tra i beneficiari secondo criteri proporzionali;

- le opere finanziate dovranno essere portate a termine entro il 30 settembre 2018, pena la revoca del contributo.

Ritenuto di procedere all'approvazione dell'Allegato 1) Criteri per l'accesso ai finanziamenti per la creazione di case rifugio per l'accoglienza delle donne vittime di violenza, sole e con figli e per l'incremento dei posti letto delle case rifugio già autorizzate al funzionamento ed iscritte all'albo regionale di cui all'art. 4 della L.R. 4/2016, ai sensi del DPCM 25.11.2016, della L.R.4/2016 e del DPGR n. 10/R del 7.11.2016, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.";

visti gli artt. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA";

vista la L.R. n. 6 del 14 aprile 2017 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";

vista la D.G.R. n. 5 – 4886 del 20.04.2017 "L.R. 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017/2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10 comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i";

vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22.5.2017 "Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.", che subordina, tra l'altro, i pagamenti alle effettive disponibilità di cassa;

vista la D.G.R. n. 7-5337 del 17/07/2017 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne";

vista la D.G.R. n. 20-5433 del 3.8.2017 “legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i. Seconda integrazione”;

vista la D.G.R. n. 22-2389 del 9 novembre 2015;

vista la L.119/2013;

vista la L.R. n. 1/2004;

vista la L.R. n. 4/2016;

visto il DPGR n. 10/R del 7.11.2016;

vista l’Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014;

visto il DPCM 25 novembre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla DGR n.1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale con voti unanimi,

*delibera*

- di approvare, l’Allegato 1) Criteri per l’accesso ai finanziamenti per la creazione di case rifugio per l’accoglienza delle donne vittime di violenza, sole e con figli e per l’incremento dei posti letto delle case rifugio già autorizzate al funzionamento ed iscritte all’albo regionale di cui all’art. 4 della L.R. 4/2016, ai sensi del DPCM 25.11.2016, della L.R.4/2016 e del DPGR n. 10/R del 7.11.2016, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

- di dare atto che alla spesa complessiva di € 335.352,52, derivante dall’attuazione del presente provvedimento, si fa fronte come segue:

- per una quota di €214.285,71 con gli stanziamenti di cui ai capitoli destinati all’attuazione della LR 4/2016, come di seguito specificato:

- cap. 224228: €50.000 esercizio finanziario 2017 ed €21.428,57 esercizio finanziario 2018;

- cap. 294144: €50.000 esercizio finanziario 2017 ed €21.428,57 esercizio finanziario 2018;

- cap. 262613: €50.000 esercizio finanziario 2017 ed €21.428,57 esercizio finanziario 2018;

- per una quota pari ad € 121.066,81, relativa al finanziamento delle spese correnti, a valere sul Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L.119/2013 ed in base al DPCM 25.11.2016, di cui si disporrà con apposito provvedimento l’accertamento della relativa entrata e conseguente impegno di spesa sui capitoli 153104, 177761 e 186533, secondo la seguente suddivisione:

- cap. 153104: €28.248,96 esercizio finanziario 2017 ed €12.106,70 esercizio finanziario 2018;

- cap. 177761: €28.248,96 esercizio finanziario 2017 ed €12.106,70 esercizio finanziario 2018;

- cap.186533: €28.248,96 esercizio finanziario 2017 ed €12.106,70 esercizio finanziario 2018.

- di demandare al Dirigente competente della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, previa adozione di idonei provvedimenti di impegno e di accertamento, l’adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

- di dare atto che il termine di conclusione del procedimento di cui al presente atto è stato individuato con D.G.R. n. 23-437 del 2.8.2010, come integrata con D.G.R. n. 18-585 del 18.11.2014, la quale ne ha aggiornato la denominazione nel modo seguente: “21. Assegnazione ai Comuni, ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali ed alle organizzazioni del terzo settore dei contributi per il sostegno alle attività a favore delle donne vittime di violenza ai sensi della L.R. 4/2016 e della L. 119/2013. Responsabile: Direttore Regionale pro-tempore. Termini: 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze”.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato

***Criteria per l'accesso ai finanziamenti per la creazione di case rifugio per l'accoglienza delle donne vittime di violenza, sole e con figli e figlie, e per l'incremento dei posti letto delle case rifugio già autorizzate al funzionamento ed iscritte all'albo regionale di cui all'art. 4 della LR 4/2016, ai sensi del DPCM 25.11.2016, della L.R. 4/2016 e del DPGR n. 10/R del 7.11.2016.***

## **1 - FINALITA'**

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, all'Intesa CU n. 146 del 2014, alla L R 4/2016 ed al regolamento attuativo di cui al DPGR n.10/R del 2016 e al DPCM 25.11.2017, ed in particolare alla creazione di nuove case rifugio destinate all'accoglienza delle donne vittime di violenza, sole e con figli e figlie ed all'incremento dei posti letto delle case rifugio già autorizzate al funzionamento ed iscritte all'albo regionale di cui all'art. 4 della LR 4/2016 .

## **2 - BENEFICIARI**

Possono beneficiare dei contributi regionali di cui al presente bando i seguenti soggetti pubblici e privati, che dimostrino di essere proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento o di averne disponibilità almeno di durata equivalente al periodo di vincolo di destinazione d'uso di cui al successivo punto 8):

- a) comuni o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);
- b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza;
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Le organizzazioni di cui alla lettera b) suddetta devono possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritte negli appositi albi registri regionali del volontariato, della promozione sociale e della cooperazione sociale o iscritte al registro delle onlus presso l'Agenzia delle entrate;
- avere tra i propri scopi statutari, nonché contenuto esclusivo o prioritario della propria attività, il sostegno ed aiuto alle donne vittime di violenza e di lotta contro la violenza sulle donne;
- avere maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne e che siano dotate di personale specificatamente formato sulla violenza di genere;
- gestire centri antiviolenza, sportelli antiviolenza o case rifugio autorizzate ai sensi della normativa vigente, anche a titolarità pubblica, sulla base di appositi accordi sottoscritti con gli enti pubblici titolari dei servizi; in alternativa, aver sottoscritto protocolli di collaborazione in base alla normativa vigente con gli enti e servizi pubblici titolari di centri antiviolenza, per la realizzazione in forma coordinata di interventi a favore delle donne vittime di violenza sul territorio di riferimento.

## **3 - TIPOLOGIA DI PRESIDI OGGETTO DEL FINANZIAMENTO**

Sono oggetto del finanziamento le Case Rifugio da istituirsi ai sensi della LR 4/2016 e del DPGR n.10/R del 2016 o già autorizzate al funzionamento ed iscritte all'albo regionale di cui all'art. 4 della LR 4/2016.

#### **4 - INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO**

I finanziamenti di cui trattasi sono destinati:

- alla creazione di nuove Case Rifugio mediante ristrutturazione di edifici esistenti;
- all'incremento del numero di posti letto delle case rifugio già autorizzate al funzionamento ed iscritte all'albo regionale di cui all'art. 8 della LR 4/2016, fino al concorso del numero massimo dei posti consentiti dalla normativa vigente.

#### **5 - SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO**

##### **5. a. Spese in conto capitale**

Sono ammesse a contributo, nell'ambito di cui al punto 4), tutte le opere di ristrutturazione edili ed impiantistiche, anche in ampliamento, necessarie per la realizzazione di nuove case rifugio e per l'ampliamento dei posti letto delle case rifugio esistenti, nonché la fornitura degli arredi per l'area abitativa ed i servizi.

##### **5. b. Spese correnti**

Sono altresì ammesse le spese relative all'avvio dell'attività delle case stesse, secondo i requisiti di cui al DPGR n.10/R del 2016 e quanto di seguito specificato, rispetto alla tipologia delle spese ammissibili, come già approvato dal Dipartimento Pari Opportunità:

- risorse umane (massimo 70% del finanziamento concesso per la parte corrente)
- attrezzature (massimo 15% del finanziamento concesso per la parte corrente)
- affitto locali (massimo 15% del finanziamento concesso per la parte corrente).

#### **6 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

I contributi regionali per la realizzazione degli interventi, di cui al precedente punto 5), sono assegnati nella misura del 100% delle spese ammissibili che determinano il costo dell'intervento, con un massimo di € 26.785,70 di contributo per quanto riguarda le spese in conto capitale (punto 5.a.), cui può aggiungersi un massimo di € 15.125,00 per ciascun progetto, per le spese correnti di avvio attività, come specificato al punto 5.b.).

#### **7 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Ai sensi del regolamento attuativo di cui al DPGR n.10/R del 2016, i contributi in conto capitale sono assegnati sulla base del riparto in quota uguale tra gli otto ambiti territoriali provinciali e metropolitano; qualora da un singolo ambito provinciale e metropolitano pervenga un'unica istanza ammissibile, espressione della rete territoriale di riferimento, in deroga al contributo massimo previsto al punto 6, il finanziamento richiesto può corrispondere all'intero importo assegnabile all'ambito stesso sulla base della suddetta ripartizione, purché non superiore alle spese ammissibili che determinano il costo dell'intervento.

Vista l'entità delle risorse disponibili, nonché l'esigenza di assicurare comunque un finanziamento rilevante alle progettualità proposte, qualora pervengano più istanze da ciascun ambito territoriale provinciale e della città metropolitana, saranno prese in considerazione un massimo di 3 istanze per ciascun ambito, ordinate sulle base dei seguenti criteri, in ordine di rilevanza:

- 1) numero di nuovi posti in casa rifugio previsti;
- 2) importo di contributo richiesto (dal minore al più elevato);



- 3) percentuale dell'eventuale cofinanziamento proposto rispetto alle spese ammissibili (dalla percentuale più elevata alla più bassa).

Nel caso in cui, all'interno di ciascun ambito territoriale, l'ammontare dei finanziamenti richiesti superi la somma stanziata a bilancio regionale, si provvede ad una riduzione proporzionale degli importi assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili per ambito territoriale.

Qualora per uno o più tra gli otto ambiti territoriali provinciali e metropolitano non vi siano le condizioni per l'assegnazione dell'intero importo previsto per il relativo ambito, le risorse non assegnate vengono ridistribuite tra i beneficiari secondo criteri proporzionali.

## **8 - VINCOLO DI DESTINAZIONE**

Gli immobili oggetto degli interventi ammessi a contributo sono soggetti a vincolo di destinazione d'uso socio-assistenziale della durata di dieci anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori finanziati (in tal caso fa fede la data riportata sul verbale di consegna dei lavori finanziati).

Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione, a favore della Regione Piemonte, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura e spese dei beneficiari del contributo.

La Giunta Regionale, su richiesta motivata del soggetto interessato, può autorizzare il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, previa restituzione del contributo percepito ed il pagamento di una somma pari al 2 per cento dell'importo complessivo del contributo concesso per ciascun anno mancante al raggiungimento dei dieci anni di durata minima del vincolo.

## **9 - PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO**

Con successiva Determinazione dirigenziale saranno disciplinate la procedura per la presentazione delle domande di contributo, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi stessi

## **10 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Le opere finanziate dovranno essere portate a termine entro il 30 settembre 2018, pena la revoca del contributo.

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel bando che verrà successivamente approvato con provvedimento dirigenziale e nell'atto di concessione del contributo comporterà la revoca dello stesso.

La concessione dei contributi sarà disposta con Determinazione Dirigenziale con l'indicazione dell'ammontare complessivo del contributo per ciascuna casa rifugio, in relazione alle somme disponibili a bilancio e per ciascun ambito territoriale.

Dalla data della comunicazione della concessione del contributo disposta con la Determinazione Dirigenziale suddetta i beneficiari dei contributi potranno procedere con la realizzazione degli interventi.

## **11 - ISPEZIONI E CONTROLLI**

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si rammenta che le dichiarazioni rese e sottoscritte da soggetti privati nella richiesta di contribuzione e ai fini della successiva liquidazione del contributo hanno valore di autocertificazione e, pertanto, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.

In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte o di non rispetto degli adempimenti previsti dai provvedimenti regionali di assegnazione, l'Amministrazione regionale provvederà a revocare il contributo medesimo.

L'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e sopralluoghi, anche a campione, allo scopo di verificare le dichiarazioni e le informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei progetti e il rispetto degli obblighi previsti dal presente provvedimento e dai successivi atti emessi dalla Direzione regionale competente.

Si procederà alla revoca del contributo in caso di mancata realizzazione dell'intervento entro i tempi fissati dall'Amministrazione regionale.

## **12- DOTAZIONE FINANZIARIA**

Il presente atto troverà copertura economica con fondi iscritti nel bilancio pluriennale regionale 2017/2019 sui capitoli 224228, 294144, 262613 e, per quanto riguarda il finanziamento per le spese di avvio delle case, sui capitoli 153104, 177761 e 186533.